La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470202-470492
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA
Per i non iscritti, una copia L. 50 - Abbonamenti: Ordin. L. 1.500 - Sostenitore L. 5.000
Versamenti sul c/c postale numero 1/10663

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VII (nuova serie) - N. 11 - 15 Marzo 1972

Appello ai colleghi

Premesso che con la parola *colleghi* noi intendiamo rivolgerci a tutti coloro che vivono ed operano nella scuola, qualunque sia la funzione che assolvono, noi diciamo a tutti, o meglio a coloro che non abbiano già venduto l'anima al diavolo ed abbiano quindi a cuore le sorti della nostra Nazione: « Venite con noi. Non c'è tempo da perdere!... ».

Se è vero, come è vero, che lo Stato italiano è sulla via del fallimento, che le sue strutture (tutte le sue strutture, nessuna esclusa) scricchiolano maledettamente come le tavole di una barca che sta per naufragare, è innegavile che la Scuola Italiana nel suo complesso, ma soprattutto la scuola media superiore e quella universitaria, detiene il triste primato del disordine e della disfunzione.

Poiché questo giornale è indirizzato soltanto agli uomini della scuola, non è assolutamente necessario che noi illustriamo con esempi quanto abbiamo asserito. La contestazione giovanile, che — se contenuta nella legittima richiesta di mezzi didattici e di programmi adeguati alla funzione educativa di una Nazione, che è stata per secoli la culla della civiltà, avrebbe potuto assolvere un compito utile ed apprezzabile sotto ogni punto di vista — è da un pezzo degenerata in una serie di manifestazioni anarcoidi, abilmente manovrate dai partiti e dai gruppi dell'estrema sinistra e *volutamente* tollerate e incoraggiate dalla coalizione che fino a ieri ha avuto in mano le redini del Paese e dall'attuale Governo monocolore.

Gli ultimi avvenimenti di alcuni Istituti medi di II grado di Roma (il « Castelnuovo », il « Fermi », il « Tasso »), di Milano, di Palermo, di Bergamo e di numerose altre città italiane, dell'Università di Urbino, ecc... e la completa assenza di qualsiasi serio provvedimento da parte delle Autorità tutorie e della Magistratura sono la riprova evidente della precisa volontà del Regime clerico-marxista di spingere la situazione a un limite di rottura.

Moltissimi giovani si oppongono giornalmente, con coraggio e fermezza, alla violenza rossa, reclutata, in gran parte fra elementi estranei all'ambiente scolastico; ma, pur agendo sempre in stato di legittima difesa, vengono abbandonati a se stessi, quando non vengono fermati o addirittura arrestati, dalle autorità di PS e additati come provocatori dalla stampa asservita ai *padroni del vapore* e dalla radio televisione, che in questi ultimi tempi ha finito col perdere ogni ritegno e ogni pudore.

Qualche preside, che ha tentato di opporsi alle imposizioni e alle prepotenze dei contestatori, comminando qualche modesta punizione, consentita dalle vigenti disposizioni ministeriali, è stato garbatamente *consigliato* di annullare i provvedimenti già presi e comunicati, allo scopo (gli è stato detto) di non esacerbare gli animi...

E non parliamo degli insegnanti, che, non volendo sottostare agli *ordini* dei propri alunni, sono costantemente oggetto di insulti, di provocazioni e, spesso, di percosse...

Che cosa fa, in tutto questo marasma, il governo, e per esso il ministro della P.I.? Nulla, assolutamente nulla, limitando il proprio intervento a qualche circolare, intesa *volutamente* (ci si perdoni la ripetizione di questo avverbio) a intorbidire le acque e a peggiorare la situazione.

Quale è stata la reazione dei Sindacati della Scuola di fronte a questo stato di cose? Quelli della triplice confederale non hanno esitato ad assumere apertamente la difesa dei contestatori, ponendosi in tal modo contro le categorie da essi rappresentate. Era da aspettarselo, e non ce ne meravigliamo...

Quelli autonomi della federscuola hanno, in verità, protestato contro la violenza nelle scuole, invocando « immediati provvedimenti atti a garantire la serenità dell'ambiente di lavoro e la tutela della incolumità morale e fisica delle persone », ma non sono andati al di là.

Hanno richiamato « l'attenzione dell'autorità competente sull'*opportunità* di rivedere, dopo l'infelice esperienza di ben tre anni, le circolari concernenti le assemblee e, in particolare, i gruppi di studio, arbitrariamente snaturati nei cosiddetti *collettivi* ».

C'è la protesta, ma mancano l'approfondimento delle cause dello sfacelo in cui si trova la scuola italiana e, soprattutto, l'accusa chiara, inequivocabile agli artefici di tale sfacelo. Del resto, come si potrebbe pretendere una presa di posizione più accentuata da parte di Sindacati, costituiti e guidati da elementi provenienti dalle più disparate matrici ideologiche?

Ed eccoci pertanto al punto di partenza.

La battaglia che si sta combattendo oggi in Italia (battaglia aspra, tenace, senza quartiere) impone una scelta ben precisa.

Chi, fra i colleghi, è già con le forze nazionali o si orienterà verso di esse, dopo un serio esame di coscienza, non potrà non essere con noi in campo sindacale.

Anche se la nostra organizzazione non è ancora perfetta, noi della Cisnal-Scuola (*Sisme e Sinaie*) abbiamo l'immodestia di affermare che nessun errore, nessun passo falso è stato da noi compiuto, per quanto si riferisce ai rapporti col Ministero e alla tutela delle categorie rappresentate.

Presidi, professori, direttori didattici, maestri elementari, personale non insegnante, attendiamo la vostra iscrizione!

PARIDE DE BELLA

Elezioni politiche '72

- Trattamento di missione -

Riteniamo fare cosa utile per i nostri colleghi pubblicando la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri (n. 8262/52421 del 6-5-1968) relativa al trattamento di missione *riservato ai dipendenti civili e militari dello Stato elettori in comune diverso da quello ove si trova la sede dell'ufficio o scuola.*

Riteniamo che lo stesso trattamento debba essere applicato in occasione delle prossime elezioni politiche.

Si trascrive la circolare del Ministero del Tesoro n. 125580 in data 26 aprile 1968.

« Come è noto, con decreto di **questo Ministero 12 aprile 1958**, registrato alla Corte dei Conti il 24 aprile 1958, reg. 11 foglio 175, sono stati stabiliti, in applicazione dell'art. 118 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, i limiti di tempo entro i quali i dipendenti statali civili e militari, elettori in comune diverso da quello ove si trova la sede dell'ufficio, possono fruire del trattamento di missione.

Il cennato decreto ministeriale stabilisce i seguenti limiti di tempo, comprensivi del viaggio di andata e ritorno, entro i quali, in rapporto alla distanza, potrà essere corrisposto detto trattamento. E ciò quando non sia stato ancora possibile ottemperare al trasferimento del domicilio elettorale nel comune di effettiva residenza anagrafica, ai sensi dell'art. 10 della legge 22 gennaio 1966, n. 1:

a) 1 giorno per le località viciniori, servite da mezzi di trasporto celeri e frequenti, e per quelle comunque a distanza non superiore a 20 chilometri;

b) 2 giorni per le distanze sino a 200 chilometri;

c) 3 giorni per le distanze oltre 200 e sino a 400 chilometri;

d) 4 giorni per le distanze oltre 400 e sino a 700 chilometri;

e) 5 giorni per le distanze oltre 700 chilometri e per gli spostamenti dal continente o dalla Sicilia alla Sardegna o viceversa.

Per quanto concerne i mezzi di trasporto ed i relativi rimborsi valgono le norme per le missioni nell'interno del territorio nazionale, di cui alla legge 15 aprile 1961 numero 291.

Il rimborso delle spese di viaggio, secondo la speciale tariffa elettorale applicata dalle ferrovie dello Stato, con l'indennità supplementare del 10 per cento sul costo del biglietto a tariffa intera (art. 12 della predetta legge), e la corresponsione della relativa diaria o della indennità oraria, a seconda dei casi, sono subordinati alla presentazione del certificato elettorale dal quale risulti, con attestazione del seggio elettorale, l'avvenuto esercizio del diritto di voto.

Per i dipendenti statali che, congiuntamente al diritto di voto, abbiano brevi permessi prima del loro rientro in sede, il rimborso delle spese per il viaggio di ritorno sarà disposto soltanto nel caso in cui detto rientro avvenga entro il periodo di validità del biglietto ferroviario a tariffa elettorale.

Si chiarisce che i giorni in principio indicati rappresentano il numero massimo delle diarie che, in rapporto alle distanze, potranno essere applicate integralmente le norme vigenti sulle trasferte in relazione alla effettiva durata dell'assenza dalla ordinaria sede di servizio.

Si richiama in particolare l'attenzione sul trattamento da usarsi nei confronti di coloro che si rechino a votare in località viciniori (lettera a), avvertendo che l'attribuzione di una diaria interna (da ridursi di un quarto ai sensi del quinto comma dell'art. 1 della ripetuta legge n. 291 per distanze inferiori ai quindici chilometri) potrà avvenire soltanto nel caso in cui ricorrano particolari difficoltà di comunicazioni da costringere il dipendente a trattenersi fuori dalla ordinaria sede di servizio per almeno 24 ore. E ciò perché, potendosi effettuare il viaggio di andata e ritorno nel tempo di poche ore, dovrà applicarsi, per la quasi totalità dei casi, sempreché sussistano i minimi di distanza e di tempo, l'art. 2 della stessa legge 291 che prevede l'atribuzione di una indennità oraria.

Nessuna indennità o rimborso spesa è dovuta al personale che, autorizzato a risiedere in comune diverso da quello dell'ufficio, eserciti il diritto di voto in detto comune ».

E' ACCADUTO A BOLZANO

In nome della democrazia

Il caos che ormai regna sovrano in tutte le scuole d'Italia ha determinato a Bolzano una situazione paradossale che sarebbe meglio definire scandalosa ed unica nella storia della scuola.

All'Istituto tecnico commerciale "C. Battisti", infatti, gli studenti hanno "sospeso" i professori dalle lezioni per una settimana in nome dell'antiautoritarismo, in seguito ad un ceffone dato da un docente ad uno studente "maleducato", dal quale aveva ricevuto in precedenza un suono oltraggioso, più precisamente una "pernacchia".

A nulla sono valse, comunque, le scuse che il professore ha chiesto all'allievo poiché — forti del cedimento che la classe politica dirigente, ed il Ministero della P.I. in particolare, hanno costantemente offerto a tutte le assurdità ed intemperanze degli "sfaccendati" frequentanti le scuole solo per contestare, provocare e bivaccare più che per studiare, i "bravi" figlioli del Cesare Battisti hanno pensato bene di sperimentare "la autogestione" della scuola ed avanzare delle richieste che, se accettate dal Ministro, ridurrebbero i docenti al ruolo di consiglieri dei discenti perdendo così essi, e la stessa scuola, quel prestigio e quella rispettabilità che sono stati da sempre loro conferiti.

I contestatori, infatti, chiedono una maggiore democrazia interna, di essere chiamati a dare valutazioni collettive sui pareri espressi dagli insegnanti, di essere ammessi nei consigli di classe dei professori anche per gli scrutini, la abolizione dei temi in classe, che il professore abbandoni il ruolo cattedratico e assuma le funzioni di consulente guida e infine che il voto sia sostituito da un giudizio complessivo di sufficienza o di insufficienza.

Il Ministro della P.I. non ha creduto opportuno prendere immediati drastici provvedimenti, né fare chiare dichiarazioni al riguardo e si è limitato, bontà sua, ad inviare sul posto il proprio Capo di Gabinetto dott. Niutta con il compito di "prendere le opportune informazioni e suggerire tutti i necessari provvedimenti al fine di ristabilire immediatamente la normale ripresa dell'attività didattica dell'Istituto".

Nulla di più!

Mentre scriviamo, apprendiamo che il dott. Niutta è stato accolto a Bolzano da una salve di fischi e dal grido: "Buffone, torna a Roma alla tua poltrona".

Successivamente ha ascoltato gli studenti ed i professori e, prima di rientrare a Roma, ha rilasciato una dichiarazione in cui si legge che "la critica di fondo degli studenti alla stasi delle riforme è meritevole della massima considerazione" e che "così come sono formulate le istanze degli alunni non possono trovare accoglimento"; come si vede ha dato un colpo alla botte ed uno al cerchio.

Ha anche assicurato che l'attività scolastica riprenderà lunedì prossimo (13 marzo).

Nessun accenno ad eventuali provvedimenti disciplinari, mentre ha detto di "aver recriminato il fatto, riaffermando che in nessun caso un insegnante deve colpire un alunno".

E allora, insegnanti d'Italia, preparatevi ad accogliere col più benevolo e paterno sorriso le "pernacchie" che i vostri "educati" allievi vorranno copiosamente elargirvi in segno di crescente disistima.

Concludiamo affermando che la situazione nelle nostre scuole è insostenibile e che mai in precedenza era sfociata in una conclusione così assurda e teppistica; segno, questo, che la funzione dello Stato di diritto è caduta.

Finché non si prenderanno misure drastiche, la fazione degli scalmanati continuerà a spadroneggiare portandoci al punto drammatico in cui oggi siano.

Crediamo di interpretare il pensiero di tutti i genitori preoccupati della sorte dei loro figli, augurandoci che il popolo italiano si decida a pagare con la giusta moneta i responsabili del decadimento in cui è precipitata la scuola e crei le premesse perché ritorni ad essere quell'istituto la cui organizzazione ed attività sia veramente e solamente caratterizzata dallo specifico scopo di educare per mezzo dell'istruzione.

A NAPOLI

Un provveditore democratico

Una tessera da aggiungere alle tante altre che formano il magnifico mosaico delle discriminazioni perpetrate in nome della « libertà », della « democrazia » e della « legge uguale per tutti », ci viene offerta dal Provveditore agli Studi di Napoli il quale, con lettera numero 260/Ris dell'8-3-72, si benigna di informarci che **è stato costretto a sospendere le concessione di autorizzazioni a tenere riunioni** in applicazione dell'art. 20 della legge 28-10-70, n. 775, sul diritto di riunione dei dipendenti civili dello Stato.

L'illustre Provveditore ci fa sapere che l'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli ebbe ad interessare il superiore Ministero allo scopo di ottenere le opportune istruzioni per la retta applicazione delle norme contenute nel citato art. 20 della legge 28-10-70 e che il Ministero, con lettera n. 36921 del 12-11-71, ha fatto conoscere

GIOVANNI VECCHIO

(Continua a pag. 4)

Regioni e scuola

Le regioni si accingono ad assumere effettivamente i poteri ad esse conferiti dalla Costituzione.

Vasti campi di azione si aprono così ai governi regionali per incidere sulla struttura dello Stato unitario creando un varco, attraverso cui potranno gradualmente introdursi altri elementi di contrapposizione e di disgregazione.

In questa sede non è il caso di ripetere i motivi che ci inducono a giudicare negativo l'ordinamento regionale, ma considerato che tale ordinamento costituisce una realtà da cui non si può purtroppo prescindere, è nostro compito ed interesse non tralasciare occasione alcuna per approfondirne la conoscenza. Quanto più avremo capito questa nuova realtà dello Stato, tanto più saremo in grado di affrontarla per contenerne con efficacia ogni tentativo tendente ad ampliare le attribuzioni costituzionali.

In questa nota ci interessa avviare il discorso su uno dei più importanti compiti riservati alla regione: l'assistenza scolastica. Essa può essere considerata l'attività più delicata di tutta l'assistenza perché le finalità che si possono perseguire per il suo tramite sono principalmente di ordine politico. Basti pensare quale parte potrà "recitare" l'assistenza scolastica nel grande palcoscenico del "diritto allo studio" per avere una chiara idea del potente e pericoloso strumento posto nelle mani dei governi regionali.

Vediamo allora quali forme di intervento educativo, capaci di sostituire positivamente le attuali sclerotiche strutture centralizzate, potrebbero attuarsi per fornire alle collettività locali un tipo di assistenza che non abbia, come spessissimo avviene, la esclusiva funzione clientelare. Sapranno gli amministratori regionali resistere alla tentazione di sconfinare in campi riservati al potere centrale?

A questo interrogativo non è possibile dare una risposta immediata, perché allo stato attuale nessuna regione ha sperimentato in forma organica un nuovo tipo di intervento assistenziale scolastico. Per il momento ci limiteremo ad indicare le principali iniziative che le regioni potrebbero intraprendere per rimuovere gli ostacoli frapposti dalle condizioni economiche e sociali locali e rendere più concreta ed efficace l'azione della scuola, la quale deve porsi cose fattore primario dello sviluppo delle comunità regionali.

Potranno quindi essere:

1) organizzati i trasporti gratuiti per gli studenti e concessi a questi i buoni libro per garantire la gratuità effettiva della scuola dell'obbligo;

2) istituiti tutti quei servizi ed attività ricreative e culturali che sono connessi con la scuola;

3) costruite case dello studente con annesse mense;

4) attuati programmi per consentire una più capillare espansione della scuola dell'obbligo;

5) istituiti servizi medico-psicopedagogici e promossi ricerche e studi riguardanti la programmazione educativa;

6) favorite tutte le attività che hanno lo scopo di agevolare la formazione professionale e l'aggiornamento degli insegnanti;

7) attuate le forme di intervento per garantire la frequenza universitaria.

A tali iniziative naturalmente sarebbero legati altri problemi che richiedono un discorso a parte come quello della qualificazione, addestramento e stato giuridico del personale preposto alle attività assistenziali e quello della ricerca pedagogica dei piani di studio dei programmi scolastici particolari.

L'attività indicata, ovviamente, dovrà mettere in azione un grosso apparato di gestione dei servizi e di erogazione degli ingenti mezzi economici occorrenti.

E' proprio quest'ultimo aspetto della attività regionale che più preoccupa e favorisce l'insorgere di molte perplessità e dubbi.

E' opportuno quindi aprire sulle colonne di questo giornale un proficuo dibattito sui diversi aspetti dell'attività regionale per evidenziare i rischi, le perdite, i benefici, in coerenza con i nostri principi e con le nostre idee, derivanti dall'attuazione dell'art. 117 e di altre norme costituzionali.

E. LOZZI

CORSI ABILITANTI E DISCRIMINAZIONE

Lettera del SISME-CISNAL al ministro Misasi e al presidente Andreotti

Apprendiamo dalla stampa — sembra, infatti, che il regime attuale ci abbia riservato solo tale canale di informazione — che sono stati nominati i « tre » membri (su designazione sindacale) componenti il Comitato di esperti di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

Sono stati nominati — è sempre la stampa ad informarci —: un rappresentante della Federscuola; un rappresentante della « Triplice » Sindacale (CGIL, CISL, UIL); un rappresentante del SNSM.

Stando alla prassi e alla giurisprudenza ormai consolidata — e ciò nella voluta carenza di un ordinamento giuridico sindacale —, Lei, Signor Ministro, avrebbe dovuto scegliere tali nominativi tra i Sindacati di categoria « maggiormente rappresentativi ».

Ma Lei sa quanto noi che tale requisito non ricorre, nella fattispecie, né per i Sindacati della « Triplice », né per il Sindacato Nazionale Scuola Media (SNSM).

Riteniamo allora che il potere amministrativo di cui è titolare a vantaggio di tutti gli Italiani — e non di una sola parte di essi —, sia stato da Lei esercitato solo in funzione di una vera e propria faziosità e discriminazione politiche.

Nell'invitarLa a riconsiderare le Sue decisioni per adeguarle alla realtà sindacale italiana, La informiamo che adiremo tutte le vie che ci sono consentite non solo per rimuovere le Sue decisioni ma anche per evitare che, sulla scia del Suo esempio, i Sovraintendenti regionali della Pubblica Istruzione e i Provveditori agli Studi si comportino allo stesso modo nella costituzione, rispettivamente, della commissione di cui all'articolo 4 e della commissione di cui all'art. 17 della Legge richiamata.

NOTIZIARIO DALLE PROVINCE

Scuola elementare

ROMA

Si è svolta, la preannunciata assemblea delle maestre dei doposcuola di Roma, dipendenti dal Patronato Scolastico, indetta dal Segretario Provinciale del SINAIE-CISNAL.

Ha presenziato il Segretario Nazionale del SINAIE, Ezio Lozzi.

Nella sua ampia relazione il Segretario Romelli, illustrando la campagna intrapresa dal SINAIE in difesa degli insegnanti del doposcuola, ha riferito dei suoi colloqui col Provveditore agli Studi e col Presidente del Patronato Scolastico di Roma. Commentando la lettera-circolare di quest'ultimo, del 7 febbraio u.s., ha messo in evidenza come la medesima confermi lo stato di incertezza denunciato dal SINAIE, stante che a poco più di un mese dalla data fissata per il passaggio all'Ente Regione delle incombenze relative all'assistenza scolastica, mentre è certo l'inquadramento del personale addetto alla refezione, riguardo alla sistemazione degli insegnanti, il Presidente del Patronato ha potuto fare solo congetture e ipotesi a titolo personale.

Vagliate le prospettive delle suddette insegnanti nell'eventualità di un ridimensionamento o di una cessazione dell'attività dei Patronati in ordine alla gestione dei Doposcuola (assorbimento da parte del Comune o della Regione), Romelli ha messo in rapporto questo problema con l'attuazione della scuola a tempo pieno di cui alla legge n. 820 del 1971.

Dopo aver riaffermata l'esigenza, insita del resto nella stessa logica dell'evoluzione del rapporto di impiego dei maestri elementari, che la sistemazione definitiva delle "doposcoliste" avvenga nell'alveo naturale, cioè nei ruoli degli insegnanti elementari, è stata data lettura della *proposta di legge* elaborata dal SINAIE-CISNAL, allo scopo di riservare la metà dei posti da istituire in virtù della citata legge 820 per le attività integrative, a concorsi speciali per soli titoli e per titoli e un colloquio, con graduatorie ad esaurimento, ai quali potranno partecipare gli insegnanti in servizio nei doposcuola nell'anno scolastico 1970-71.

Su questa proposta si è aperta la discussione.

Rispondendo ai vari quesiti ed obiezioni il Segretario Nazionale Ezio Lozzi ha ribadito il concetto che il problema delle insegnanti attualmente dipendenti dai patronati scolastici potrà dirsi risolto solo con l'eliminazione dei patronati stessi e l'inserimento dell'attività di doposcuola e del relativo personale nel normale circuito scolastico, ogni altra soluzione per il SINAIE è di ripiego e di attesa, anche se non esime dal chiedere frattanto:

1) *un trattamento economico più decoroso*, uguale a quello degli altri insegnanti elementari con lo stesso orario di lavoro;

2) *il riconoscimento del servizio prestato nei doposcuola* ai fini della carriera magistrale, come ogni altro servizio ante-ruolo.

Il Consigliere Comunale Ettore Ciancamerla, ha ragguagliato la assemblea sulle possibilità e sulle difficoltà di un'assunzione diretta della gestione dei doposcuola da parte del Comune, assicurando nel contempo il pieno appoggio del suo gruppo in Consiglio Comunale alla realizzazione delle aspettative delle insegnanti dei doposcuola.

L'assemblea si è conclusa dopo aver adottato le seguenti decisioni:

1) invio del testo della proposta di legge su accennata a tutti gli interessati perché ne prendano visione e l'approvino o ne suggeriscano opportune modifiche;

2) adozione di un'energica azione a tutti i livelli (Regionale, Provinciale e Comunale) al fine di chiarire la situazione delle insegnanti di doposcuola;

3) convocazione di una nuova assemblea dopo che la commissione scuola del Comune si sarà riunita il 15 febbraio p.v., per prendere una decisione in merito alla sistemazione delle suddette insegnanti.

Scuola media

MILANO

Si è svolta a Milano, il 24 febbraio 1972, nei locali dell'**Unione Provinciale del Lavoro CISNAL**, un incontro fra il Vice Segretario Nazionale del SISME-CISNAL e Direttore de "La Scuola Nazionale prof. dott. Giuseppe Ciammaruconi e i Dirigenti provinciali della Lombardia e di alcuni centri dell'Alta Italia tra i quali Torino, Piacenza, Bergamo, Brescia, Cuneo, Verona. Sono stati trattati con il massimo interesse i gravissimi problemi della Scuola italiana, con particolare puntualizzazione sulla politica sindacale e sull'azione del Corpo insegnante di fronte agli atti di violenza che incessantemente si ripetono negli istituti. L'esposizione del Vice Segretario Nazionale, in replica ai vari interventi, è stata una panoramica nel tempo dell'azione sindacale della CISNAL-SCUOLA.

E' stato trattato il rapporto con i sindacati autonomi in considerazione del loro comportamento negativo e discriminatorio nei confronti del nostro Sindacato per una demagogica e comoda etichetta non corporativa. Sono stati inoltre considerati senza trionfalismi, ma con estrema oggettviità, i seri incrementi della CISNAL-SCUOLA a indice di una, anche se lenta, presa di posizione di un settore deluso e sfiduciato per la politica che ad esso il Governo ha riservato. Si è concordato pure sulla opportunità di frequenti incontri dei Dirigenti della CISNAL-SCUOLA dell'Alta Italia per continui raffronti delle singole esperienze difficoltà e problemi per decidere, se lo si ritenesse necessario, di agire con una uniforme linea di condotta.

GENOVA

In data 21 febbraio 1972 si è riunita a Genova la Delegazione Regionale della Liguria del Sindacato Italiano Scuola Media (S.I.S.ME.-CISNAL), presieduta dal prof. S. Ciaramidaro, per esaminare il problema dei ritardi e dei disservizi imputabili alla pubblica amministrazione per i decreti di passaggio in ruolo, per le ricostruzioni di carriera, per l'applicazione della legge "ex combattenti" e per gli altri adempimenti connessi. Circa le cause dei ritardi e del generale caos amministrativo esistente negli uffici dei Provveditorati agli Studi la Delegazione Regionale del S.I.S.ME.-CISNAL ritiene doveroso, anche per il proseguimento dell'azione sindacale, riassumerne le cause:

1) **deficienze legislative:** una baraonda di leggine, leggiucchie e provvedimenti connessi, spesso incerti e contradditori, creano intralci e impedimenti al disbrigo di una efficiente attività amministrativa;

2) **incuria sindacale:** molti sindacati, che si dicono autonomi ma che invece sono al servizio dei partiti, hanno industrializzato la prassi delle mini-leggi e dei mini-provvedimenti, creando disservizi per la pubblica amministrazione e danni alla categoria del personale insegnante, i cui essenziali problemi romangono costantemente irrisolti;

3) **incapacità amministrativa:** Si è considerato che l'articolo 328 del codice penale equipara il ritardo nell'adempimento dei doveri di ufficio al rifiuto e alla omissione dei doveri stessi: che avendo il Provveditore agli Studi la qualità di "pubblico ufficiale" ed avendo i suoi diretti dipendenti la qualità di "incaricati di un pubblico servizio" la norma penale di cui all'articolo 328 obbliga gli stessi ad agire sollecitamente nell'espletamento delle loro funzioni.

La Delegazione Regionale Ligure del S.I.S.ME.-CISNAL ha convenuto di sollecitare tutti gli iscritti ingiustamente danneggiati dai ritardi burocratici a promuovere per il tramite del sindacato le necessarie diffide stragiudiziali e giudiziali, nonché l'esperimento delle dovute azioni legali per obbligare la Pubblica Amministrazione al sollecito disbrigo dei propri doveri e per ottenere, a favore degli interessati, il risarcimento dei danni.

NAPOLI

Il Sindacato Italiano Scuola Media (SISME-CISNAL), in riferimento alle note perturbazioni verificatesi al VI Scientifico, Liceo ove — ad opera di due Professori — l'atmosfera si è riscaldata in maniera eccessiva, eleva una sentita protesta e **chiede** se le Autorità competenti siano al corrente che: nell'Istituto opera un certo prof. **Antonio Della Ratta** che strumentalizza gli alunni, partecipa alla distribuzione di volantini diffamatori e falsi firmati da movimenti extra-parlamentari di sinistra, indice riunioni a casa sua od alla Sede de **"Il Manifesto"** per meglio organizzare gli studenti extraparlamentari, attacca apertamente l'istituto familiare, permette di fumare in classe, ed esprime apertamente i suoi propositi dicendo, come ad una assemblea di professori: "Il mio intento è distruggere questa scuola borghese".

Constata che il prof. Della Ratta non è nuovo a fatti del genere, visto che essi si sono verificati, ovunque egli abbia insegnato, e che il succitato docente ha varie denunce presso l'autorità giudiziaria, partecipando egli a spedizioni di extra-parlamentari di sinistra contro le forze dell'ordine, come a Marigliano, dove guidò il corteo de **"Il Manifesto"** contro i Carabinieri, determinando il verificarsi dei noti incidenti.

Chiede che le autorità scolastiche prendano, nei confronti del Prof. Della Ratta le misure del caso, di modo che detto docente non nuoccia più alla morale, alla libertà, alla serenità della Scuola napoletana.

TRIESTE

I bidelli delle Scuole Medie Statali di Trieste, riuniti in assemblea, hanno discusso dei molti problemi che affliggono la categoria e in modo particolare la situazione che si è venuta a creare negli ultimi tempi nelle Scuole Italiane: i bidelli ritengono che sia giunta l'ora di dire **basta alla violenza nelle scuole**, da qualsiasi parte venga.

I bidelli hanno elevato una protesta perché in una Scuola di Milano è stato picchiato un loro collega. Il personale sa benissimo che la Scuola Italiana sta attraversando un momento bruttissimo, però è veramente biasimevole che dei gruppi politici, senza scrupoli, si siano messi a strumentalizzare gli studenti; in molte scuole ci sono degli attivisti che non hanno niente a che fare con il mondo della scuola, i quali si mettono ad offendere i Presidi, gli insegnanti ed ora anche i bidelli, che devono intervenire per far rispettare l'ordine e le disposizioni.

L'assemblea, inoltre, ha ampiamente trattato la proposta di legge n. 134 per la modifica dell'articolo 12 del D.L. 7 maggio 1948 presentata dai parlamentari che affiancano l'azione della CISNAL divenuta ormai necessaria.

L'azione sindacale della categoria sarà sempre più intensa per equiparare i lavoratori della scuola almeno ai bidelli comunali e provinciali.

In chiusura i bidelli convenuti hanno proceduto alla elezione del nuovo consiglio direttivo nelle persone di Maraspin Giovanni, Pierobon Giovanni, Bazzarini Lucio, Di Marino Beniamino e **Fabbri Fabio, quest'ultimo rieletto Segretario.**

Disposizioni ufficiali

INDENNITA' DI MISSIONE

Circolare del Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, n. 45, prot. 144077 del 9 giugno 1971.

« Sono stati posti — da parte di taluni Uffici di controllo — dei quesiti in ordine alla applicazione di alcune norme contenute nella legge n. 291 del 15-4-1961.

Pertanto — posto che tali quesiti riguardano in particolare:

1) la procedura da seguire circa l'autorizzazione da concedersi in occasione delle missioni effettuate fuori della regione in cui il personale presta servizio;

2) l'autorizzazione all'uso del mezzo di trasporto personale in occasione dell'espletamento delle missioni;

3) i criteri di liquidazione delle aliquote orarie per missioni di durata nferiore alle 24 ore;

4) l'indennità chilometrica per viaggi compiuti gratuitamente,

si reputa opportuno informare gli Uffici in indirizzo delle determinazioni alle quali è pervenuta la scrivente nella materia di cui trattasi, determinazioni che — per quanto concerne i quesiti relativi ai punti nn. 1 e 2 — sono già state portate a conoscenza dalle Ragionerie regionali con le note nn. 172178 e 131638 rispettivamente in data 18 marzo e 30 aprile corrente anno.

A) Premesso che le gite di servizio effettuate dal personale fuori della circoscrizione dell'Ufficio in cui presta servizio ed in particolare a Roma devono essere preventivamente autorizzate dal competente Ministero, è stato fatto presente in più occasioni da codesti Uffici che alle tabelle di liquidazioni viene allegato un foglio a firma di un funzionario addetto ad una delle direzioni generali, con l'indicazione del giorno e dell'ora di arrivo e di partenza e con la semplice dichiarazione che il dipendente è stato convocato telefonicamente, quindi senza alcuna autorizzazione preventiva. Con il che verrebbe a mancare una documentazione completa ed ufficiale dell'eccezionalità del caso e dei motivi d'urgenza che avrebbero determinato la missione, invece necessaria per la regolarità della liquidazione.

Pertanto si è dell'avviso che la procedura seguita non possa ritenersi del tutto idonea. E ciò in quanto, oltre alla convalida della tabella di liquidazione, in sede postuma, delle missioni svolte fuori della circoscrizione, con l'espresso riconoscimento dei motivi di urgenza e di eccezionalità che hanno consentito l'autorizzazione preventiva, il Capo del competente servizio centrale deve apportare in calce alla tabella stessa una dichiarazione comprovante che la missione o le missioni sono state eseguite per motivi di servizio e che le indicazioni ad esse riferite sono esatte. Tali formalità, ovviamente, non possono essere espletate da un funzionario responsabile, e cioè, praticamente, dal Direttore Generale competente o da altro funzionario debitamente delegato.

B) Per quanto concerne, poi, l'autorizzazione all'uso di un proprio mezzo di trasporto da parte del personale dipendente dalle varie Amministrazioni, è noto che l'art. 13 — comma II — della legge 15 aprile 1961, n. 291 ne consente l'uso con la corresponsione di una indennità di L. 30 a Km. a titolo di rimborso spese di viaggio al personale con funzioni ispettive, il quale per l'espletamento delle stesse abbia frequente necessità di recarsi in località viciniori alla sede di servizio e non abbia alcuna possibilità di usare un'autovettura di servizio.

Al riguardo si fa peraltro presente che:

— le funzioni ispettive non sono necessariamente legate alla determinazione della qualifica di ispettore generale. Il disposto del citato art. 13 opera nei confronti di tutti quei pubblici impiegati cui, indipendentemente dalla loro specifica qualifica, siano attribuite funzioni ispettive per svolgere le quali abbiano necessità di spostarsi frequentemente nell'ambito delle località viciniori alle sedi di servizio, intendendosi con tale ultima locuzione quelle località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale.

Il personale, invece, che, qualunque sia la qualifica rivestita, svolge solo delle ispezioni saltuarie, venendo meno il requisito della frequente necessità, voluta dalla richiamata disposizione, deve essere escluso dalla sfera applicativa del ripetuto art. 13.

Per quanto riguarda l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio, essa, giusta quanto previsto dalla norma in oggetto, può essere data dal Capo Ufficio avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata.

C) Circa la questione relativa all'aliquota oraria, si fa presente che, in conformità al parere n. 477 espresso dal Consiglio di Stato in data 17 maggio 1967, l'indennità oraria per le missioni di durata inferiore alle 24 ore va commisurata, ai sensi della legge 15 aprile 1961, n. 291, all'indennità tabellare interna e non all'indennità ridotta in dipendenza di particolari precetti legislativi; pertanto, se la missione di durata inferiore alle 24 ore sia eseguita in località distanti tra gli 8 e i 15 Km. dall'Ufficio, non va applicata alla riduzione stabilita dal quinto comma dell'art. 1.

D) Infine va precisato che per i viaggi effettuati con autovettura di proprietà, fuori dei casi in cui sia stato autorizzato l'uso della stessa (servizi ispettivi) oppure manchi la possibilità di servizi di mezzi pubblici di linea, non spetta l'indennità chilometrica di lire 1,25 prevista per i viaggi compiuti gratuitamente. E ciò in quanto quest'ultima locuzione deve intendersi riferita esclusivamente ai viaggi effettuati mediante utilizzo di carta di libera circolazione, di biglietti gratuiti ovvero di autovetture di servizio.

GRADUATORIA UNICA PER L'IMMISSIONE IN RUOLO

Decreto Ministeriale 10 gennaio '72

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 748, modificato dalla legge 26 luglio 1970, n. 571 in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366;

Visto il proprio decreto 25 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1970, registro n. 108 Pubblica istruzione, foglio n. 13 che ha dettato le norme di esecuzione delle disposizioni di legge sopracitate ai fini dell'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media;

Vista la legge 11 novembre 1971, n. 1071 che ha abrogato il secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366 quale risulta modificato dalla legge 26 luglio 1970, n. 571 ed ha disposto l'inclusione degli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione in seguito alla sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968 nelle graduatorie nazionali previste ai fini dell'immissione in ruolo dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603;

Ritenuto che occorre modificare, in conformità alla citata legge 11 novembre 1971, n. 1071, le disposizioni impartite in merito alla formazione delle graduatorie col proprio decreto 25 agosto 1970;

Rilevato che la citata legge 11 novembre 1971, n. 1071 non riguarda categorie di personale diverse da quelle già contemplate nelle precedenti leggi 7 ottobre 1969, n. 748 e 26 luglio 1970, n. 571, e che pertanto non è necessario, in mancanza di nuovi interessati all'immissione in ruolo, prorogare il termine di presentazione delle domande stabilito col proprio decreto 25 agosto 1970;

Considerata, peraltro, l'opportunità di assegnare un termine entro il quale gli aspiranti che abbianc già presentato la domanda di inclusione nelle graduatorie nazionali possano integrare la documentazione del titolo di abilitazione;

Decreta:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 9 del decreto ministeriale 25 agosto 1970 recante norme per l'inclusione di insegnanti abilitati in graduatorie nazionali ai fini dell'immissione nei ruoli della scuola media è modificato, in esecuzione dell'articolo unico della legge 11 novembre 1971, n. 1071, come segue:

Per ciascun ruolo, *ad eccezione di quelli di applicazioni tecniche maschili* e femminili, saranno compilate due graduatorie nazionali da utilizzare in ordine successivo, comprendenti, rispettivamente, la prima (graduatoria A) gli aspiranti che hanno conseguito l'abilitazione valida per la cattedra richiesta nella sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968 e gli aspiranti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media nella sessione di esami indetta con ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967 e successive modificazioni; la seconda (graduatoria B) gli aspiranti che hanno conseguito nella sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968 l'abilitazione per materie delle quali almeno una coincida, o sia considerata coincidente, con una delle materie costituenti la cattedra richiesta.

Art. 2

Gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie che abbiano presentato domanda di immissione nei ruoli della scuola media ai sensi del decreto ministeriale 25 agosto 1970 e che siano in possesso di due distinte abilitazioni totalmente o parzialmente valide per il ruolo richiesto, conseguite rispettivamente nella sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968 ed in quella indetta con ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967 e successive modificazioni, possono chiedere di avvalersi del titolo di abilitazione ottenuto nella sessione di esame del 23 dicembre 1967 qualora sia può favorevole. A tal fine, ove non abbiano già inviato detto titolo, possono presentarlo a questo Ministero - Ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella « Gazzetta Ufficiale ».

Per le modalità di documentazione del titolo di abilitazione più favorevole valgono le norme stabilite nell'allegato D), primo capoverso, n. 1, del decreto ministeriale 25 agosto 1970.

Art. 3

Eventuali domande di aspiranti che non abbiano già chiesto l'immissione in ruolo ai sensi del decreto ministeriale 25 agosto 1970 non saranno prese in considerazione; parimenti non saranno presi in considerazione documenti diversi da quello indicato nel precedente articolo 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 gennaio 1972

IL MINISTRO: *R. Misasi*

CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE NELLE SCNOLE ELEMENTARI

Circolare n. 68 del 4 febbraio 1972

Si fa riferimento a quesiti formulati da alcuni Provveditorati agli studi per conoscere se, a seguito dell'abolizione dell'alternamento di orario di cui all'art. 329 Reg. Gen. Istruz. Elem., abrogato dall'art. 12, legge 24-9-1971, n. 820, debbano essere tuttora osservate per il conferimento di supplenze temporanee da parte dei Direttori didattici le norme di cui all'art. 35 dell'Ordinanza ministeriale sugli incarichi e supplenze.

Si ritiene opportuno precisare che — nei casi di impossibilità ad assicurare la continuità dell'insegnamento per brevi ed improvvise assenze di titolari mediante utilizzazione di insegnanti di ruolo soprannumerario o non di ruolo con nomina a tempo indeterminato a disposizione del circolo — i Direttori didattici sono autorizzati a provvedere mediante conferimento di supplenze temporanee anche per durata inferiore a tre giorni.

Soltanto quando non sia possibile assicurare la tempestiva ed immediata presenza in aula dell'insegnante supplente per obiettive difficoltà di comunicazioni o di trasporti, i Direttori didattici — ad evitare che gli alunni siano rimandati a casa o rimangano temporaneamente incustoditi — provvederanno mediante abbinamento delle classi.

Le SS.LL. sono pregate di impartire con urgenza le disposizioni di cui sopra al dipendente personale di vigilanza.

p. IL MINISTRO
f.to **Rosati**

CERTIFICATI DI SERVIZIO INSEGNANTI ELEMENTARI

Circolare n. 510 del 16 febbraio '72

A seguito di ripetuti quesiti formulati circa l'applicazione della circolare ministeriale n. 110 in data 1ª aprile 1971 concernente l'oggetto, si ritiene opportuno precisare che, esclusa ogni modalità di richiesta verbale o telefonica rivolta dagli insegnanti elementari ai competenti ispettori scolastici, il rilascio dei certificati di servizio da parte di questi ultimi potrà avvenire, oltre che secondo la prassi finora osservata, anche previa presentazione da parte degli interessati di apposito appunto redatto su carta semplice con l'indicazione degli elementi necessari alla formazione del documento e dei servizi scolastici di cui si richiede la certificazione.

Ovviamente, in tal caso, i richiedenti dovranno corredare l'appunto con un foglio di carta legale di L. 500, o con marca da bollo di pari importo, occorrente per la stesura dei certificati in questione.

Pregasi portare a conoscenza del dipendente personale di vigilanza e docente la presente circolare.

p. IL MINISTRO

TRASFERIMENTI PERSONALE NON INSEGNANTE ISTITUTI D'ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE

Circolare n. 46 del 19 febbraio '72

Il personale non insegnante di ruolo (e quello che abbia maturato o maturerà i requisiti per l'immissione in ruolo entro il 30 marzo 1972) in servizio negli Istituti Tecnici o Professionali che desideri essere trasferito ad altro Istituto del medesimo tipo (tecnico o professionale per l'anno scolastico 1972-73, dovrà farne domanda entro il 30 marzo 1972.

Nel medesimo termine, dovrà fare domanda il personale che desideri essere trasferito da istituto tecnico a istituto professionale e viceversa.

La domanda su carta legale — diretta al Ministero — Direzione Generale per l'istruzione tecnica o Direzione Generale per l'istruzione professionale, a seconda che l'interessato chieda il trasferimento in Istituto Tecnico o in Istituto Professionale, sarà presentata al Capo d'Istituto nel quale l'aspirante presta servizio.

Il Capo d'Istituto avrà cura di esprimere in calce a ciascuna domanda il proprio motivato parere e trasmetterà al Ministero, entro il successivo 15 aprile, le domande presentate nel termine suindicato.

Le ragioni addotte a motivazione della richiesta, particolarmente quelle relative a condizioni di salute e di famiglia, debbono essere specificate e documentate.

Si rammenta che la distribuzione del personale tra la sede centrale, le succursali e le sezioni staccate degli istituti, rientra nell'esclusiva competenza del Capo d'Istituto.

Le SS.LL. sono pregate, pertanto, di astenersi dal trasmettere al Ministero richieste in tal senso.

Sulle domande del personale non di ruolo che abbia maturato o maturerà entro il 30 marzo 1972 il prescritto periodo di servizio utile all'inquadramento in ruolo ai sensi delle vigenti disposizioni, il Capo d'Istituto dovrà dichiarare se l'interessato sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'inquadramento in ruolo e se sia stata presentata la relativa domanda al competente Provveditore agli Studi.

Il Ministero si riserva di esaminare le predette domande, sempre che non vi siano fondate riserve sul diritto degli interessati al collocamento in ruolo a norma della legge 28-10-1970, n. 775.

Sono da considerare indisponibili, ai fini dei trasferimenti, i posti occupati dal personale non di ruolo che abbia maturato o maturerà al 30 settembre 1972 l'anzianità richiesta per il collocamento in ruolo, nonché i posti occupati da personale avente titolo all'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 303.

Nei trasferimenti hanno la precedenza coloro che, alla data della presente circolare, prestino servizio nel medesimo tipo di istituto (tecnico o professionale).

I trasferimenti decorreranno, a tutti gli effetti, dal **1ª ottobre 1972.**

Nel richiamare l'attenzione degli interessati sulla necessità di ponderare attentamente le richieste di trasferimento, si avverte che le domande di revoca non potranno essere accolte nel caso che il posto sia stato già ricoperto con altro personale e in tutti i casi in cui non possano considerarsi come imprevedibili le difficoltà eventualmente prospettate per il raggiungimento della sede.

Le domande di revoca dovranno comunque pervenire al Ministero non oltre il **1ª settembre 1972.**

Le richieste che perverranno dopo tale data non saranno in alcun caso prese in considerazione.

Si avverte che i trasferimenti in parola saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale di questo Ministero: tale pubblicazione avrà valore di comunicazione ufficiale sia per gli interessati che per gli organi periferici.

Si pregano i Capi d'Istituto di voler dare la massima diffusione alla presente circolare.

IL MINISTRO
R. Misasi

TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

Circolare n. 54 del 23 febbraio '72

Con Circolare telegrafica n. 32 del 9 febbraio 1972 è stata segnalata all'attenzione delle S.LL., la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri, legge che è entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (18 gennaio 1972).

Allo scopo di dirimere dubbi insorti in ordine ai tempi, ai modi e alla sfera di applicazione delle norme di cui alla legge predetta, si ritiene opportuno indicare qui di seguito le soluzioni a quesiti già prospettati e impartire le necessarie istruzioni intese ad assicurare la esatta e immediata esecuzione delle norme stesse la cui violazione, per taluni aspetti, è penalmente sanzionata. Tenuto peraltro conto che la legge postula l'emanazione di norme regolamentari di esecuzione, si fa riserva di impartire successive ulteriori istruzioni dopo che saranno state vagliate le norme regolamentari cui s'è accennato anche alla luce dell'esperienza nel frattempo acquisita.

Ciò premesso, si ribadisce innanzitutto che la disciplina di cui alla legge in esame si applica a tutto il personale femminile, insegnante e non insegnante, direttamente dipendente dall'amministra-

(Continua a pag. 4)

...ricostruire la dignità e il valore della cultura, il rispetto all'ingegno e la considerazione più viva dell'intelligenza...
Giovanni Gentile

La Scuola Nazionale

...creare una Scuola degna di un gran popolo...
Giovanni Gentile

Disposizioni ufficiali

(Continua da pag. 3)

zione della pubblica istruzione, sia di ruolo che non di ruolo e, per quest'ultimo, ancorché assunto a termine o comunque in via temporanea anche se, ovviamente, nei limiti della durata della nomina.

Periodo di astensione obbligatoria

L'art. 4 della legge stabilisce che è vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto.

E' utile in proposito precisare che le norme sull'astensione obbligatoria devono trovare applicazione anche nei confronti delle donne che, alla data di entrata in vigore di essa, già si trovassero in congedo per puerperio e ancorché il congedo medesimo, secondo le norme precedenti, fosse scaduto; dalla data di entrata in vigore della legge, cioè, non è consentito adibire le donne al lavoro se non è scaduto il terzo mese dalla data del parto.

Periodo di astensione facoltativa

Accanto al congedo obbligatorio, la legge disciplina un'altra forma di congedo, facoltativo, che viene concesso a domanda dell'interessata. Dispone a riguardo l'art. 7: « La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera c) dell'art. 4 della presente legge, per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto ». E' utile precisare in proposito che il congedo predetto, della durata massima di sei mesi, può anche non essere consecutivo con il periodo di astensione obbligatoria, ma non può prolungarsi oltre la scadenza di 1 anno dalla nascita del bambino.

La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato rilasciato da medico di libera scelta.

Le assenze di cui all'articolo in esame non fanno venir meno il diritto della lavoratrice alle altre forme di congedo o assenza previste dalla legislazione vigente a favore delle diverse categorie di personale e, in caso di cumulo, non concorrono a determinare la durata massima di tali congedi o assenze.

Quando nella domanda non è specificata la norma in base alla quale la lavoratrice chiede di assentarsi dal servizio, si deve applicare la norma più favorevole.

Documentazione

Per la delimitazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro l'interessata è tenuta a consegnare un certificato dell'ufficiale sanitario o del medico condotto o di medico dell'ENPAS o anche di medico di fiducia dell'interessata stessa indicante la data presunta del parto. Entro 15 giorni dalla data del parto dovrà essere inviato il certificato di nascita.

Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione delle norme sulla tutela della lavoratrice madre sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura. Anche i certificati medici sono esenti dall'applicazione della marca di previdenza E.N.P.A.M. Si fa tuttavia presente che per le domande con cui la lavoratrice chiede di assentarsi dal servizio a norma dell'art. 7, è prescritto l'uso della carta da bollo.

Validità ai fini giuridici ed economici dei periodi di assenza dal servizio

Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio ed è utile a tutti gli effetti giuridici.

Per quel che concerne il superamento del periodo di prova l'assenza predetta non può essere equiparata, a tali fini al servizio effettivo. Si fa tuttavia presente che dopo il compimento di sei mesi di prova ovvero, per il personale insegnante, dopo il prescritto periodo di straordinariato, la conferma in ruolo o, rispettivamente, la promozione ad ordinario saranno disposte con effetto retroattivo. Parimenti si procede per il personale non insegnante non di ruolo che maturerà il diritto all'inquadramento in ruolo ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della legge 28-10-1970, n. 775 ovvero ai sensi dell'art. 17 della legge 6-12-1971, n. 1074. Limitatamente al personale insegnante della scuola media di I e II grado continua ad applicarsi la norma di cui all'art. 31 della legge 21 agosto 1937, n. 1542 ai cui sensi, ai fini del compimento del periodo minimo di servizio richiesto per la validità del periodo di straordinariato, sono utili i primi 30 giorni di assenza dovuti a causa di gravidanza e purperio.

I primi 30 giorni di astensione obbligatoria sono parimenti utili ai fini del compimento del periodo minimo prescritto per l'attribuzione delle note di qualifica.

Ove la lavoratrice sia al secondo anno di servizio e non abbia compiuto il periodo minimo prescritto per l'attribuzione delle note di qualifica, saranno confermate quelle riportate nel precedente anno.

Per il personale insegnante non di ruolo il periodo predetto è interamente utile ai fini della maturazione del diritto allo stipendio durante i mesi estivi.

Durante l'astensione obbligatoria il personale di ruolo conserva il trattamento economico in godimento con esclusione di quei soli compensi che presuppongono l'effettiva prestazione del servizio (compresi per lavoro straordinario, indennità per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente, ecc.). Il personale non di ruolo, invece, durante tale periodo, ha diritto — a partire dal 18 gennaio 1972 — all'80 per cento dell'intero trattamento economico in godimento come sopra specificato. Per i periodi di astensione obbligatoria anteriori alla predetta data del 18 gennaio 1972, il trattamento economico di detto personale non di ruolo resta, ovviamente, quello già previsto dall'art. 29, comma III, del R.D.L. 21-8-1937, numero 1542.

I periodi di astensione facoltativa sono anch'essi computati nella anzianità di servizio e sono validi agli altri effetti sopra specificati, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13ª mensilità. Detti periodi durante il corrente anno non devono essere retribuiti.

A partire dal 1° gennaio 1973 la lavoratrice che si assenta a norma del primo comma dell'articolo 7 ha diritto al 30 per cento dell'intero trattamento economico in godimento per tutto il periodo di assenza facoltativa. Le assenze di cui al 2° comma del medesimo articolo non saranno, invece, in alcun caso retribuite.

Il MINISTRO: *R. Misasi*

ASSEGNO PERSONALE

Circolare n. 57 del 25 febbraio '72 Applicazione art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775

La Corte dei Conti in data 22 gennaio 1972 ha comunicato alle Delegazioni regionali della Corte dei Conti di ritenere tuttora vigente l'art. 11 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207.

In conseguenza il punto 2) del paragrafo A) della circolare n. 348 dell'11-12-1971 deve intendersi modificato nel senso che al personale non di ruolo che ottiene la nomina in ruolo, anche posteriormente al 1ª-7-1970, **deve essere attribuito l'assegno personale** di cui al citato art. 11 e non gli aumenti biennali per assicurare un trattamento economico almeno pari a quello in godimento all'atto dell'inquadramento in ruolo.

IL MINISTRO
R. Misasi

AGGIUNTA DI FAMIGLIA INSEGNANTI A TEMPO INDETERMINATO

Circolare n. 65 del 3 marzo 1972

Si fa riferimento ai quesiti rivolti al Ministero intesi a conoscere se i dipendenti indicati in oggetto debbano produrre annualmente la domanda e la documentazione necessarie per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per i familiari a carico, ovvero soltanto la dichiarazione personale concernente le variazioni anagrafiche ed economiche eventualmente intervenute nel loro rispettivo nucleo familiare.

Al riguardo, si comunica che il Ministero del Tesoro ha espresso l'avviso, che si condivide, che, nel caso prospettato, non si riscontrano rilevanti motivi che possano giustificare, per gli insegnanti e professori con nomina a tempo indeterminato, la osservanza di una prassi diversa da quella sempre seguita dagli insegnanti e professori di ruolo per quanto concerne la richiesta delle quote di aggiunta di famiglia per i familiari a carico.

Pertanto, si ritiene che gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato debbano produrre la domanda, corredata della intera documentazione, soltanto all'atto della prima richiesta delle predette quote, mentre, per ottenere la continuazione della corresponsione delle quote stesse per gli anni successivi, sembra sufficiente che i dipendenti stessi producano annualmente soltanto la dichiarazione personale (mod. 44), concernente le variazioni anagrafiche ed economiche eventualmente verificatesi nel rispettivo nucleo familiare.

d'Ordine del Ministro
IL CAPO DI GABINETTO
(Ugo Niutta)

LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Illegittime due norme sul pubblico impiego - I fuori ruolo hanno diritto all'« assenza per cura »

La Corte ha risolto alcune importanti questioni in materia di disciplina del rapporto di pubblico impiego e di trattamento di quiescenza dei pubblici dipendenti.

In particolare, con la sentenza n. 39, la Corte Costituzionale ha stabilito che la differenza di *status* tra pubblici dipendenti (di ruolo e non di ruolo) è del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto all'« assenza per cura » previsto dalla legge per la tutela della salute individuale. La Corte, cioè, ha dichiarato in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione (principio di uguaglianza) l'articolo 3, primo comma, del Decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 207 dell'aprile 1947. Tale norma prevedeva almeno un anno di servizio come presupposto del diritto del dipendente non di ruolo ad assentarsi dall'ufficio per comprovati motivi di malattia, fermo restando il rapporto d'impiego.

Sempre in materia di pubblico impiego, la Corte (sentenza n. 38) ha dichiarato in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione l'articolo 64 del Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, di approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, che sanciva la decadenza del diritto al ricorso giurisdizionale contro la liquidazione provvisoria della pensione o contro la liquidazione di un'indennità « una tantum », per chi avesse proceduto alla loro riscossione prima della scadenza del termine per ricorrere. Nella motivazione della sentenza la Corte ha osservato, tra l'altro, che « sussiste difformità di trattamento fra l'indennità una volta tanto concessa all'invalido di guerra, la cui riscossione non implica decadenza del diritto a ricorrere alla Corte dei conti, e l'indennità liquidata per trattamento pensionistico relativa a rapporto di impiego pubblico ».

Esodo volontario

8 marzo 1971

On.le Giulio ANDREOTTI
Presidente
del Consiglio dei Ministri
ROMA

On.le Riccardo MISASI
Ministro
della Pubblica Istruzione
ROMA

On.le Renzo GASPARI
Palazzo Vidoni
Ministero della Riforma
ROMA

Come è noto, l'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, reca disposizione per l'esodo volontario dei dipendenti dello Stato.

I Sindacati della CISNAL-SCUOLA ritengono che anche il personale della scuola (direttivo, docente, non docente) di ogni ordine e grado — in quanto "dipendente statale" — debba essere compreso tra i beneficiari dell'esodo volontario di cui alla legge richiamata.

Ritengo inoltre che, anche a tale personale, come si sta provvedendo con i decreti in corso di perfezionamento per gli altri dipendenti dello Stato, debba essere riconosciuta la cumulabilità dei benefici dell'esodo volontario con quelli previsti dalla legge 25 maggio 1970, numero 336.

Si gradirebbe conoscere, in relazione a quanto sopra, il pensiero degli On.li Ministri interpellati.

Distinti saluti.

CULLA

La casa del prof. Giorgio Landolina, Segretario Provinciale del Sisme di Genova, è stata allietata dalla nascita del primogenito Paolo.

Giungano al collega, alla gentile consorte prof.ssa Mariuccia e al piccolo Paolo i più fervidi e cordiali auguri della Segreteria Nazionale del Sisme e della Direzione de "La Scuola Nazionale".

Incarichi e supplenze

Presso il ministero della P.I. sono in corso le riunioni, tra sindacati e amministrazione, per l'esame del testo delle ordinanze incarichi e supplenze.

Per il SISME-CISNAL partecipa alle riunioni il prof. Agostino Scaramuzzino.

Recensioni

Paride De Bella - Diritti e doveri - Elementi di Educazione Civica per il primo biennio delle scuole secondarie superiori - Pagine 204 - Casa Editrice G. D'Anna - Messina, Firenze - L. 1.100.

Valentino Bolgan e Paride De Bella - Lettere e Civiltà - Antologia italiana per il Ginnasio e il primo biennio dei Licei Scientifici - Pagg. 1.440 - Casa Editrice Sandron, Firenze - L. 3.200.

LEGGE RACCHETTI

Assunte informazioni da fonte molto autorevole, siamo in grado di informare i colleghi interessati che le nomine a straordinario in base alle due leggi Racchetti unificate verranno fatte fra qualche settimana.

Le nomine avranno decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1971, ma saranno praticamente attuate col 1° ottobre prossimo. Ai neo immessi in ruolo sarà concesso (a somiglianza di quanto è avvenuto in casi precedenti) di presentare immediatamente domanda di trasferimento.

MEMENTO

Rammentiamo ai dirigenti e agli iscritti alla CISNAL-Scuola che questo giornale «deve» essere affisso nella bacheca o nell'apposito spazio espositivo disponibile presso ogni scuola o istituto (art. 49, legge 249/1968; circolare ministeriale n. 241 dell'11-7-1969).

L'esposizione è esente da bollo (art. 23, Tab. All. B, D. P. R. 24-6-1954, n. 342).

Un provveditore democratico

(Continua da pag. 1)

che **la questione è stata posta allo studio** al fine di stabilire se la disposizione sia applicabile anche al personale della Scuola.

Infine, poiché in quest'ultimo scorcio di tempo le richieste di riunioni sono andate via via aumentando, si da destare, nei dirigenti scolastici, non poche perplessità per il turbamento che ne deriva al normale svolgimento della funzione didattica, il Provveditore decide di sospendere la concessione di altre autorizzazioni **anche per aderire alle sollecitazioni che, in tal senso, gli sono state, da più parti, rivolte.**

Ecco il punto; ecco la vera ragione! Fino a quando le riunioni sono state tenute dal SINASCEL tutto è stato ritenuto normale, nessuna richiesta di chiarimenti è stata rivolta al Ministero, nessuno ne ha sollecitato la sospensione.

Ma, ad un certo momento, è spuntata la CISNAL-Scuola con riunioni affollatissime, con argomenti validi, con adesioni sempre più massicce ed i Signori dei Sindacati avversari (costretti a constatare il loro continuo fallimento e la preoccupante — per loro — crescita del Sindacato nazionale) nonché il Sig. Provveditore, si accorgono che l'art. 20 della legge 28 ottobre 1970 n. 775 potrebbe essere non applicabile anche al personale della Scuola per cui si chiedono « lumi » al tanto « illuminato » Ministero e — nel frattempo — si ritiene consigliabile sospendere le autorizzazioni.

Tutto ciò dimostra chiaramente che la libertà e la democrazia è bella fino a quando liberamente e democraticamente qualcuno non minacci di scuotere il monopolio del potere che certi personaggi detengono indegnamente da tanto tempo.

Siamo certi che questo episodio contribuirà ad illuminare gli uomini della scuola che ancora avessero bisogno di ulteriori prove sul modo di amministrare la legge da parte di chi dovrebbe garantirne l'applicazione in misura veramente « uguale per tutti ».

" GRANDE ITALIA "
P.zza Esedra - Roma - Tel. 486566
- **RISTORANTE**
- **PIZZERIA**
- **CAFFE'**
- **BIRRERIA**

Sala per banchetti e rinfreschi

Direttore responsabile
GIUSEPPE CIAMMARUCONI

Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966

Tip. DAPCO - Via Dandolo, 8 - Roma